



SENT. N. 32/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Alessandra OLESSINA Consigliere

Ivano MALPESI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23587** del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

E.P. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, codice fiscale e partita IVA *omissis* con sede in Torino, corso *omissis* n. *omissis*;

C.M., nato a *omissis* il *omissis*, cod. fisc. *omissis*, residente in Torino, via *omissis*;

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Carozzo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Torino, C.so Vinzaglio n. 2, PEC alessandracarozzo@pec.ordineavvocatitorino.it;

Uditi, nell'udienza camerale del 21 febbraio 2024, il Consigliere relatore Ivano Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

	Procuratore Generale Carlo Alberto Martini e l’Avv. Alessandra Carozzo per i	
	convenuti, come da verbale.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	La Procura regionale, con l’atto introduttivo del giudizio, ha agito, tra gli altri,	
	nei confronti della società E.P. S.R.L. e di M.C., nella sua	
	qualità di amministratore unico della medesima, per sentirli condannare, in	
	solido e unitamente ad altri dieci soggetti e/o società, al pagamento della	
	complessiva somma di euro 1.037.401,49	
	(unmilionetrentasettemilaquattrocentouno/49), in favore di GSE (Gestore	
	Servizi Energetici) S.P.A. e GME (Gestore Mercati Energetici) S.P.A. e per	
	esse del MEF (da cui la prima società è interamente detenuta <i>in house</i>) e del	
	MISE.	
	A fondamento della propria pretesa, il requirente adduce, in estrema sintesi,	
	l’indebito ottenimento da parte della società E.P. S.r.l., come sopra	
	amministrata, in qualità di ESCo (Energy Service Company), di “certificati	
	bianchi” o Titoli di Efficienza Energetica (TEE) rilasciati dal GSE, in	
	conseguenza della falsa attestazione di risparmi energetici.	
	Riferisce la Procura che i TEE costituiscono veri e propri titoli negoziabili, che	
	una volta emessi vengono ceduti ad altri soggetti ignari sul mercato dei titoli	
	gestito dal GME (Gestore Mercati Energetici) e, infine, presentati per	
	l’erogazione di un contributo dall’ultimo prenditore dei relativi titoli.	
	Nella fattispecie in esame, secondo la prospettazione attorea, la predetta società	
	e per essa il suo amministratore, con il concorso degli altri soggetti evocati,	
	avrebbe ottenuto indebitamente i c.d. "Certificati Bianchi", poi monetizzati sul	
	- pag. 2 di 6 -	

mercato gestito dal GME, mediante la falsa attestazione dell'esecuzione di progetti di miglioramento energetico sui vetri e sull'involucro edilizio di edifici (isolamento di pareti e coperture per riscaldamento e raffrescamento), in realtà mai eseguiti, come sarebbe stato confermato, nelle corso delle indagini penali condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso (R.G.N.R. n. 4613/2018), dai committenti e dai beneficiari dei lavori di efficientamento energetico (c.d. clienti-partecipanti).

Il danno contestato ai convenuti, unitamente agli altri soggetti che a vario titolo avrebbero ideato o comunque concorso alla truffa, corrisponde al valore monetario, calcolato sulla base dei prezzi di mercato medi mensili, dei n. 4.203 TEE (Titoli di Efficienza Energetica) percepiti dalla società E.P. nel periodo dal 2015 al 2018 e poi revocati dal GSE, che a seguito di un controllo documentale aveva comunicato alla suddetta società la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi ed il proprio obbligo alla restituzione del controvalore percepito a fronte delle n. 3 RVC (Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi energetici) presentate.

Il requirente, pertanto, richiamata in diritto l'esistenza di un rapporto di servizio sorto con la percezione di tali contributi pubblici, deduce la responsabilità dei convenuti, consistente nello sviamento dei medesimi dalla loro originaria finalità pubblicistica.

Con comparsa del 26/09/2023, gli odierni convenuti, pur contestando sotto vari profili la fondatezza della domanda attorea, hanno richiesto di accedere al rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., per la definizione alternativa del giudizio, mediante l'offerta di pagamento di una somma pari ad euro 100.000,00 ciascuno, corrispondente a circa il 10% della quota di responsabilità

	a ciascuno di essi astrattamente imputabile.	
	La difesa dei convenuti ha altresì precisato che le suddette somme	
	corrisponderebbero, in realtà, al 13% considerando l’asserita più corretta	
	quantificazione del danno in euro 754.541,30, relativa all’effettivo valore dei	
	TEE emessi e percepiti da E.P.; e ciò, tenendo altresì conto della eccepita	
	prescrizione delle somme corrispondenti ai TEE annullati antecedentemente al	
	quinquennio precedente alla notifica dell’invito a dedurre, avvenuta nel	
	dicembre 2022.	
	Con nota del 27/09/2023, il Pubblico Ministero ha espresso parere negativo	
	sulle suddette istanze, in quanto la condotta dei due convenuti sarebbe stata	
	connotata da dolo.	
	Gli istanti hanno dedotto come immotivato il suddetto dissenso della Procura.	
	Il Collegio, all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione	
	dell’istanza, ha accolto quest’ultima nei termini prospettati dai convenuti e con	
	decreto n. 33/2023 ha disposto il pagamento della somma di euro 100.000,00	
	(centomila/00) a carico di M.C. e di euro 100.000,00	
	(centomila/00) a carico di E.P. S.R.L. , in persona del legale	
	rappresentante pro tempore, in favore del Ministero dell’Economia e Finanze	
	(MEF), entro il termine perentorio di trenta giorni.	
	Gli interessati hanno prodotto la documentazione attestante il pagamento di tali	
	somme, mediante deposito, in particolare, di copia delle contabili dei bonifici	
	effettuati per gli importi sopra indicati, nonché delle reversali di incasso n. 100	
	e n. 101 del 02/01/2024, rilasciate dalla Ragioneria Generale dello Stato e	
	relative all’incameramento delle suddette somme.	
	La regolarità della documentazione è stata verificata con l’adesione del	
	- pag. 4 di 6 -	

	Pubblico Ministero nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 ed il giudizio	
	è stato trattenuto in decisione.	
	DIRITTO	
	1. In virtù dell'accertato pagamento della somma sopra indicata, sussistono i	
	presupposti per ritenere integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di	
	definizione del giudizio con il rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130, commi 7 e	
	8, c.g.c. (cfr. Corte dei conti, Sez. III App., n. 104/2018).	
	2. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale	
	osservato dai convenuti, che ha concorso a realizzare la medesima, giustificano	
	l'integrale compensazione delle spese di lite.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	visto l'articolo 130, comma 8, c.g.c.,	
	dichiara estinto il giudizio in epigrafe nei confronti di M.C. e	
	di E.P. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco Pieroni, Presidente	
	Alessandra Olessina, Consigliere	
	Ivano Malpesi, Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Ivano MALPESI	Marco PIERONI
	- pag. 5 di 6 -	

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 26/03/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"
--

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 26/03/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente